

BGE 43 III 252

Bundesgericht (BGE), 1911-06-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_43_III_252

FR: ATF 43 III 252

IT: DTF 43 III 252

Volltext

252 Entscheidungen Sinne zugesprochen, dass die am 20. Juni 1911 an die Beklagte erfolgte Abtretung der Forderung von 9000 Fr., faustpfandgesichert durch Bijouteriewaren im Werte von ca. 9900 Fr., gegenüber der Klägerin ungültig erklärt wird. 51. Sentenza. 27 giugno 1917 della. II leme civile nella causa Borrini, attore, contro Kassa Angelo Oriv.lli figlio. convenuta. In causa di contestazione della graduatoria a sens! del- l'art. 250 LEF, U giudice non pud decidere di una pre- tesa tendente a far qualiflcare un credito verso il fallito come spesa di liquidazione giusta l'art. 262 aI. 1 LEF. Il credito di un commissario di proroga per le sue presta- zioni non e da considerarsi come spesa di liquidazione deI susseguente. allimento, ne come credito privilegiato giusta l'art. 219 prima classe b. L. E. F. A. - II 13 marzo 1915 l'attore Prof. Francesco Borrini in Lugano fu nominato commissario della proroga delle esecuzioni ehe Ia Pretura di Lugano, come autorità di concordato, aveva concessa aHa ditta Angelo Crivelli figlio in Lugano in base al decreto federale 28 settembre 1914. La proroga non essendo stata rinnovata per una seconda volta (eioe oltre un semestre) la ditta Crivelli cadde nel 1916 in fallimentQ, nel quale Francesco Borrini notifico un credito di 3700 fr. per le sue prestazioni come commissario (vigilanza dell'azienda, controllo dei libri, riordinamento deHa registrazione eec.) per il periodo dal 13 marzo al 31 dicembre 1915, domandando che fosse collocato in sede privilegiata. Avendo l'amministrazione deI fallimento comunicato il 10 luglio 1916 al creditore ehe non riconosceva il credito da lui vantato, questi promosse entro il termine di 10 giorni di cui all'art. 250 LEF causa a procedura accelerata contro la massa Crivelli, colla quale domandava : der Zivilkammern. N° 51. 253 10 Che H credito di 3700 fr. fosse iscritto in sede privi- legiata quale spesa di liquidazione della massa Crivelli. . 20 Subordinatamente : Che fosse iscritto per un semestre (1800 fr.) in sede privilegiata e per il resto in va classe.o « nella sua totalità. nella classe competente »). A sufTraglO di queste domande l'attore faceva capo all'art. 361 CO e sosteneva che il credito dovesse venir iscritto in anticIasse perche concernente operazioni inerenti aHa liquidazion~ deI fallimento 0 per 10 me no in classe privilegiata per Il semestre precedente alla dichiarazione deI fallimento (art. 219 prima classe lett. b). Nel corso . della causa. I.e parti convennero che, riservata Ia questione deI prlvl- legio, il credito fosse tassato dal giudicie di primo grad~ (Pretore di Lugano, iu pari tempo autorità .di proroga c. dl concordato), il quale, statuendo in scgmto sul me:l~o della causa, 10 fissö a 1500 fr. e l'ammise per Ia meta m sede privilegiüa (prima classe), eonsiderando l'attore comc impiegato deHa ditta a sellsi dell'art. 219 1a classe lett. b LEF. B. - Colla denunziata sentenza deI 17 marzo 1917 il Tribunale di Appello, al quale le parti hanno deferito il giudizio di primo grado, ebbe a giudicare: « All'attore e ric.onosciuto un compenso di 1500 fr. quale »commissario della proroga generale delle esecuzioni » accordata aHa ditta debitrice. § detto compenso deve » prelevarsi sulle attivita fallimentari giusta l'art. 262 lemma primo LEF. » C. - Da questa sentenza Ia convenuta si appella al Tribunale federale nei termini e modi di legge chiedendo che il credito, riconosciuto per

l'importo fissato dal Pretore (1500 fr.), sia iscritto solo in Va classe. D. - L'attore conchiude domandando la conferma della sentenza querelata; Considerando in diritto: 10 - L'attuale azione, diretta contro il rifiuto dell'amministrazione del fallimento Crivelli di iscrivere in gra- Entscheidungen duatoria il credito notificato dall'attore, riveste indubbiamente il carattere di azione di graduazione giusta l'art. 250 LEF. Essa ne ha le origini, perché è sorta in seguito alla comunicazione dell'amministrazione di non riconoscere il credito vantato dall'attore: e ne riveste le forme, perché fu introdotta entro i 10 giorni dalla pubblicazione del deposito della graduatoria di cui all'art. 250 LEF e fu trattata con la procedura accelerata ivi prevista, dietro indicazione dell'attore stesso che chiama l'atto introdotto dell'istanza «petizione a procedura accelerata». A questo concetto, che l'attore rettamente si faceva sulla natura dell'azione, corrisponde il modo in cui esso diede opera a dimostrarne il fondamento, ovvio infatti essendo che se l'azione fosse stata concepita come procedimento rivolto a far riconoscere al conto dell'attore il carattere di spese « occasionate dalla liquidazione del fallimento) giusta l'art. 262 LEF, i fatti invocati nella petizione (e consistenti, insomma, nel dire che aveva prestato la sua opera alla ditta Crivelli, non nella fase del fallimento, ma in quella della proroga, opera che era quindi compiuta all'apertura del fallimento), sarebbero stati senz'altro inconcludenti. Tale azione sarebbe stata inoltre intempestiva, perché i provvedimenti intesi a determinare le spese e i debiti della massa cadono nella fase della ripartizione (capo 6 del titolo 70 LEF) e sono di competenza, non del giudice, ma delle Autorità di vigilanza (RU 37 pag.153 e seg. ; ed. sep. 14 N° 10; 40 III pag. 32 e seg. ; sentenza 10 dicembre 1915, non pubblicata, nella causa Zürcher Koch- und Heizungsapparate). Il giudice cantonale ha quindi errato ed ha anche sorpassate le proprie attribuzioni statuendo sulla questione, se il credito dell'attore potesse venir considerato come spesa di liquidazione e decidendo che esso, come tale, dovesse venir prelevato dalle attività fallimentari giusta l'art. 262 LEF. Questa questione è affatto estranea ad una contesa di collocazione e ne eccede i limiti: onde che il giudice, incompetente ratione materiae, avrebbe dovuto declinare Zivilkammern. No 51. n. d'ufficio l'esame di merito. Ciò detto - e fatte così le debite riserve sulle competenze dell' Autorità di Vigilanza - non torna superfluo. onde evitare ogni ulteriore contesa, l'osservare già fin d'ora che, conformemente ai principi adottati dalla suprema Autorità di Vigilanza nella sentenza succitata del 10 dicembre 1915 nella causa Zürcher Koch- und Heizungsapparate, la querelata decisione è indubbiamente infondata anche nel merito. In merito di cui si tratta trae le sue origini, non da un contratto di lavoro a sensi degli art. 319 e seg., 361 CO, ma da un mandato di diritto pubblico conferito all'attore dalla competente autorità (Autorità dei concordati) nell'interesse esclusivo di chi ha chiesto la proroga, cioè della debitrice. Or la mercede dovuta ad un mandatario di diritto pubblico quale è il commissario di proroga, non ha nulla di comune con una spesa occasionata dalla susseguente fallimento: essa deve piuttosto equipararsi al risarcimento dovuto ad un ufficio di esecuzioni per provvedimenti presi prima del fallimento e che con esso non stiano in rapporto diretto (per es.: erezione di inventario secondo l'art. 830 l'art. 283 LEF). In questi casi la legge dà al mandatario di diritto pubblico la possibilità di farsi garantire il pagamento delle future prestazioni e per esse adeguato anticipo dalla persona per la quale si debbono prestare. E che, nell'eventualità di una proroga delle esecuzioni, questa persona sia il debitore che l'ha ottenuta non è seriamente discutibile. Trattandosi quindi di un debito del fallito e non della massa, l'applicazione dell'art. 262 è esclusa. In danno l'attore invoca in contrario l'art. 85 del regolamento 13 luglio 1911 per l'amministrazione degli uffici di fallimento, secondo il quale le spese dell'inventario pubblico successorale a mente degli art.

582 CCS e 234 LEF sono da computarsi tra le spese della susseguente liquidazione della successione ripudiata: accettando il disposto dell'art. 85 si intende derogare alla legge ad un precetto da lungo tempo adottato dall'Autorità suprema di vigilanza (vedi Archivio 3 N° 138 ; RU 256 Entscheidungen ed. sep. 1 N° 30 ; 13 N° 43 *) ,in casi speciali: esso è di diritto singolare ed eccezionale, onde quell'Autorità si è costantemente rifiutata ad interpretarlo in senso lato e quindi ad applicarlo ad altri casi all'infuori di quello tassativamente previsto. Del resto, le ragioni che lo motivano, non valgono nella fattispecie. Le spese causate dall'allestimento di un inventario successorale giusta l'art. 234 LEF possono a buon diritto venir considerate come spese della susseguente liquidazione dell'eredità. In forme del fallimento, perché quell'inventario serve anche di inventario della liquidazione e esonera quindi la massa successorale da un provvedimento indispensabile. Ciò non vale per l'opera di un commissario di proroga, il quale ha agito nell'esclusivo interesse del debitore e la cui opera (sorveglianza dell'azienda prima del fallimento, controllo dei libri, riordinamento della registrazione) è intesa piuttosto alla continuazione che alla liquidazione dell'azienda del debitore e non può quindi, se non forse indirettamente ed indirettamente, ridondare a vantaggio della massa fallimentare. 20 - Da queste considerazioni risulta ancora l'inammissibilità della tesi subordinata dell'attore tendente a far iscrivere il suo credito nella classe privilegiata dell'art. 219 classe prima b LEF. Il commissario di proroga non è commesso o impiegato del fallito nel senso di quel disposto: come fu detto, esso è mandatario di diritto pubblico, che poteva far dipendere l'accettazione del mandato dall'anticipo delle sue competenze : la sua posizione può essere assimilata a quella di un commissario di concordato, per il quale pure non esiste privilegio. La ragione dominante, per la quale la legge ha creduto di accordare agli impiegati e commessi del fallito il privilegio di cui all'art. 219 (stato di dipendenza e soggezione che rende loro maiagevole l'esigere da} padrone regolare pagamento della mercede ecc.), non vale per il commissario di proroga o di concordato, il quale, non trovandosi in siffatti rapporti - Ed. gen. 24 I N° 68, ad I N° 83. der Zivilkammern. N° 51. 257 portico. In diritto, non ha nessun motivo speciale per astenersi dall'esigere da esso, per il tramite dell'autorità che l'ha nominato, adeguata garanzia per le sue future competenze ; - il Tribunale federale pronuncia: . L'appello è ammesso e' annullata la querelata sentenza. Vlen dichiarato che il credito dell'attore deve essere ammesso per l'importo di 1500 fr. nella quinta classe della graduatoria della convenuta. - OFDAG Offset-, formular- und Fotodruck AG 3000 Bern

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.